



Tribunale Ordinario di Catanzaro
Presidenza

Prot. 2288

Catanzaro, li 13/07/2012

Ai Sigg. Presidenti Sezioni Civili

SEDE

Ai Sigg. Direttori Amministrativi Sezioni Civili

SEDE

Ai Sigg. Magistrati

SEDE

Al Consiglio Ordine Avvocati

CATANZARO

Oggetto: Condizioni di trasferimento di proprietà di immobili nelle procedure di separazione concorsuale e di divorzio congiunto.

A seguito di richieste di informazioni da parte di molti avvocati, si ritrasmette il provvedimento relativo alle "condizioni di trasferimento di proprietà di immobili nelle procedure di separazione consensuale e di divorzio congiunto", già comunicato il 17/02/2012.

Le SS.LL sono pregate di darne massima diffusione anche mediante mezzi telematici.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Domenico Felasi



TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO

CONDIZIONI DI TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' DI IMMOBILI NELLE PROCEDURE DI SEPARAZIONE CONSENSUALE E DI DIVORZIO CONGIUNTO

Il Tribunale di Catanzaro, al fine di evitare l'emissione di atti non conformi a legge, darà corso esclusivamente alle istanze di trasferimento di immobili o di quote immobiliari siti in Comuni della Regione Calabria strumentali al soddisfacimento dell'obbligo di mantenimento del coniuge e/o dei figli.

Contestualmente al ricorso introduttivo dovranno, pertanto, essere depositati:

1. copia dell'atto di provenienza dell'immobile oggetto del trasferimento;
2. la relativa visura catastale aggiornata;
3. in caso di cessione di terreno produrre, altresì, certificato di destinazione urbanistica aggiornato (se il terreno ceduto è inferiore a mq 5000 non è necessario produrre il certificato di destinazione urbanistica, se è di pertinenza dell'immobile ceduto);

All'udienza presidenziale/camerale le parti dovranno produrre:

1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà formulata dalla parte cedente al Cancelliere in ordine alla regolarità della concessione edilizia. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nell'ipotesi in cui siano state apportate all'immobile modifiche per le quali è stata richiesta la concessione edilizia o autorizzazione o condono o, infine, inviata comunicazione presso gli Uffici Comunali, dovrà essere integrata anche da tali dati;
2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativamente ai terreni inferiori a mq 5000, quando sono di pertinenza dell'immobile ceduto.

All'udienza presidenziale/camerale le parti interessate sono tenute ad esibire l'originale dell'atto di provenienza dell'immobile.

Nella predisposizione dei verbali di udienza dovranno essere inseriti:

1. il codice fiscale e la residenza anagrafica;
2. la chiara ed inequivoca manifestazione di volontà ex art. 1376 c.c. di procedere al trasferimento e conseguentemente all'accettazione;
3. i dati dell'atto di provenienza dell'immobile, con la specificazione del Notaio, della data dell'atto e degli estremi di registrazione;
4. la corretta identificazione dell'immobile con la specificazione del foglio, del mappale e del subalterno con l'indicazione di almeno tre confini;
5. la specificazione se l'immobile sia gravato o meno da ipoteca;
6. l'eventuale rinuncia all'iscrizione di ipoteca legale;
7. l'indicazione del valore attribuito al bene ceduto ;
8. dichiarazione di esonero del conservatore ipotecario da ogni responsabilità.

Il cedente renderà al cancelliere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e ss. del dpr 28/12/2000 n. 445, e dell'art 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 (T.U. sull'edilizia).

Catanzaro 1 febbraio 2012

